Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — ROMA - Mercoledì, 28 dicembre 1932 - Anno XI — **Numero 299**

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè in seguito non riuscirebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento, versando il corrispondente importo nel c/c postale 1/2640, a mezzo dell'apposito modulo allegato alla circolare-avviso ad essi spedita in questi giorni.

AVVISO PER I COMUNI DEL REGNO

Le somme dovute dai Comuni del Regno per gli abbonamenti obbligatori alla "Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti„ nonchè alla "Gazzetta Ufficiale del Regno„ e risultanti dall'estratto conto trasmesso in questi giorni, debbono essere inviate, con ogni sollecitudine, alla Libreria dello Stato - Piazza Verdi - Roma, eseguendone il versamento nel c/c postale 1/2640 a mezzo dell'apposito modulo allegato all'estratto conto.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 299 DEL 28 DICEMBRE 1932-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 89: **Città di Arona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1932. — **Società anonima Ferdinando Zanoletti Metalli, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1932. — **Provincia di Verona:** Obbligazioni della ferrovia Verona-Caprino-Garda sorteggiate il 14 dicembre 1932. — **Debito unificato della città di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate nella 103ª estrazione. — **Società grandi alberghi siciliani, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1932. — **Società anonima delle tramvie sorrentine, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1932. — **S. A. Zuckermann e Diena, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1932. — **Amministrazione provinciale di Novara:** Elenco delle obbligazioni del prestito di L. 16.500.000 sorteggiate il 12 dicembre 1932.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Milano la XIV Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo.

Con decreto in data 27 novembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre successivo, registro n. 10 Finanze, foglio n. 296, la Società anonima cooperativa del ciclo, motociclo ed accessori di Milano è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la XIV Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo, che avrà luogo a Milano dal 14 al 22 gennaio 1933-XI.

(7776)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1932, n. 1626.
Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Speciali avanzamenti per gli ufficiali inferiori anziani che hanno partecipato alla guerra.

Art. 1.

I capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — nominati sottotenenti o tenenti in S. P. E. nell'anno 1916 ed in anni precedenti — possono concorrere all'avanzamento:

a) anticipato per esami, di cui al seguente articolo 2;
b) a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398;
c) a scelta per aver ultimato, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra;
d) a scelta per aver ultimato, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra e per aver ottenuto il trasferimento nel Corpo di stato maggiore.

Gli anzidetti capitani, per concorrere agli avanzamenti di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* debbono aver partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed aver tenuto lodevolmente, durante detto periodo in territorio di operazioni col grado di ufficiale, il comando di plotone o di compagnia, o di reparti corrispondenti per almeno tre mesi. Inoltre essi debbono aver comandato complessivamente per almeno due anni ed in modo lodevole, il reparto corrispondente al grado di capitano.

Art. 2.

L'avanzamento anticipato per esami, di cui al comma *a)* del precedente articolo, viene concesso ai capitani che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo citato, superino le prove che saranno fissate dal Ministero della guerra con decreto Reale.

A tali prove i capitani predetti possono concorrere per due volte.

Art. 3.

Non concorrono all'avanzamento di cui al precedente art. 1 i capitani appartenenti al ruolo *M* ed al ruolo capitani consegnatari.

Restano immutate le disposizioni in vigore, relative all'avanzamento dei capitani del servizio tecnico di artiglieria, degli specialisti del genio, del servizio tecnico automobilistico, dei depositi allevamento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni.

Art. 4.

Fino alla concorrenza di tre quarti, i posti vacanti nel grado di maggiore, nei ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio sono devoluti agli avanza-

menti dei capitani che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente art. 1 e che abbiano i requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 5.

I capitani in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge sono promossi, nei limiti fissati dal precedente art. 4, in ciascun anno, in ordine di anzianità, non appena entrino:

nel primo sesto del rispettivo ruolo, se dichiarati idonei all'avanzamento anticipato per esami di cui al comma *a*) del precedente art. 1;

nel primo quinto del rispettivo ruolo, se dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398;

nel primo quarto del rispettivo ruolo, se abbiano ultimato con esito favorevole i corsi della scuola di guerra;

nel primo terzo del rispettivo ruolo, se abbiano ultimato con esito favorevole i corsi della scuola di guerra ed ottenuto il trasferimento nel Corpo di stato maggiore.

Coloro che risultino, al termine dell'anno, in eccedenza sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superati gli esperimenti od i corsi negli anni successivi.

Non è ammesso il cumulo dei vantaggi previsti dai precedenti comma del presente articolo.

Art. 6.

Nel computo da effettuarsi, in applicazione del precedente art. 4 della presente legge, per i capitani che abbiano già ottenuto spostamenti nel ruolo in base alla legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, per aver superato i corsi della scuola di guerra o per essere stati trasferiti nel Corpo di stato maggiore, saranno dedotti dal numero dei posti che l'ufficiale dovrebbe guadagnare in applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo, tanti posti quanti sono gli ufficiali che precedevano il promovendo all'atto dello spostamento nel ruolo sopra ricordato e che ora lo seguono nel ruolo stesso.

Art. 7.

Nell'applicazione della presente legge nessun capitano potrà scavalcare un altro della rispettiva arma, già più anziano, che abbia, negli anni antecedenti, compiuto con successo la scuola di guerra e conseguito, per uguali titoli, i relativi vantaggi in base alle disposizioni degli articoli 119, 121 e 124 della legge 11 marzo 1926, n. 398.

Analogamente nessun capitano, che abbia conseguito il diritto all'avanzamento anticipato per esami od all'avanzamento a scelta per esami facoltativi potrà scavalcare altro ufficiale della rispettiva arma, già più anziano e che abbia superato i corsi della scuola di guerra o conseguito il trasferimento nel Corpo di stato maggiore.

Art. 8.

I capitani che, in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, abbiano già titolo per ottenere l'avanzamento a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398, godono dalla data di applicazione della presente legge, dei vantaggi fissati dal precedente articolo 5.

Art. 9.

I capitani, che avendo partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 siano stati nominati ufficiali in S. P. E. dopo il 1916, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra o che per qualsiasi altra causa, precedano nel ruolo della rispettiva arma, pari grado che non abbiano avuto rallentamento di carriera per nessuna ragione e che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in S. P. E. nel 1916 od in anni precedenti, possono conseguire l'avanzamento a scelta con le norme fissate dalla presente legge e se in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge stessa.

Art. 10.

I tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — che non appartengono al ruolo *M*, od ai depositi cavalli stalloni — nominati sottotenenti o tenenti in S. P. E. nell'anno 1921 od in anni precedenti possono concorrere all'avanzamento:

a) anticipato per esami di cui al seguente articolo 11;

b) a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398.

Gli anzidetti tenenti per concorrere agli avanzamenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) debbono aver partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed aver tenuto lodevolmente durante detto periodo in territorio di operazioni col grado di ufficiale il comando di plotone, o di reparto corrispondente, per almeno tre mesi. Inoltre essi debbono aver comandato complessivamente, per almeno due anni ed in modo lodevole, il reparto corrispondente al proprio grado.

Art. 11.

L'avanzamento anticipato per esami viene concesso ai tenenti che, trovandosi nelle condizioni previste dal precedente art. 10, superino le prove che saranno fissate dal Ministero della guerra con decreto Reale.

A tali prove i tenenti predetti possono concorrere per due volte.

Art. 12.

Fino alla concorrenza di tre quarti, i posti vacanti nel grado di capitano nei ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono devoluti agli avanzamenti dei tenenti che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente art. 9 e che abbiano i requisiti previsti dall'articolo stesso.

Art. 13.

I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge sono promossi, nei limiti fissati dal precedente art. 12, in ciascun anno in ordine di anzianità, non appena entrino:

a) nel primo nono del rispettivo ruolo se dichiarati idonei all'avanzamento anticipato per esami di cui al precedente articolo 10;

b) nel primo ottavo del rispettivo ruolo se dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398.

Coloro che risultino, al termine dell'anno, in eccedenza sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esami negli anni successivi.

Non è ammesso il cumulo dei vantaggi previsti dal presente articolo.

Art. 14.

I tenenti, che in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, abbiano già titolo per ottenere l'avanzamento a scelta per aver superato i relativi esami previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398, godono, dalla data di ap-

plicazione della presente legge, dei vantaggi di carriera fissati dal precedente art. 13, lettera b).

Art. 15.

I tenenti nominati ufficiali in S. P. E. dopo l'anno 1921, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra o per altra causa precedano nel ruolo della rispettiva arma pari grado che non ebbero rallentamento di carriera per nessuna ragione e che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in S. P. E. nel 1921 od in anni precedenti, possono conseguire l'avanzamento a scelta con le norme fissate dalla presente legge e se in possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa.

Art. 16.

I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, che abbiano frequentato la scuola di guerra, possono concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato od a quelli per l'avanzamento a scelta previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398, ed ottenere, se idonei, i relativi vantaggi di carriera, salvo a conseguire i vantaggi previsti dagli articoli 60 e 80 della legge 11 marzo 1926, n. 398, quando, avendo raggiunto il grado di capitano, si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli citati.

Art. 17.

Le disposizioni, riguardanti l'avanzamento, non in contrasto con la presente legge, rimangono in vigore.

CAPO II.

Modificazioni alla legge 17 *aprile* 1930, *n.* 480.

Art. 18.

L'articolo 4 della legge 17 aprile 1930, n. 480, è sostituito dal seguente:

Il trasferimento degli ufficiali delle armi combattenti nel ruolo *M*, esclusi quelli dei servizi tecnici (servizio tecnico di artiglieria, specialisti del genio, servizio automobilistico, depositi allevamento quadrupedi, depositi cavalli stalloni) viene effettuato su domanda degli interessati.

Tale domanda può essere presentata dagli ufficiali dei seguenti gradi purchè abbiano raggiunto o raggiungano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui inoltrano la domanda:

46 anni di età se tenenti colonnelli;
43 anni di età se maggiori;
39 anni di età se capitani;
36 anni di età se tenenti,

e siano compresi nei limiti di anzianità che saranno fissati, con facoltà insindacabile, dal Ministero della guerra, nel bando di concorso.

Il trasferimento nel ruolo *M* è definitivo.

Art. 19.

In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 17 aprile 1930, n. 480, gli ufficiali del ruolo *M*, sino al 1° gennaio 1936, concorrono a coprire le vacanze del grado superiore, nel proprio ruolo, nella proporzione di un terzo.

Gli altri due terzi saranno devoluti al trasferimento a domanda come è detto all'art. 4 della legge sopra ricordata.

Dopo tale data gli ufficiali del ruolo *M* concorreranno a coprire le vacanze del grado superiore nel proprio ruolo nella proporzione di due terzi e l'altro terzo sarà devoluto al trasferimento a domanda nel ruolo stesso.

CAPO III.

Ampliamento temporaneo degli organici del ruolo M *stabiliti dalla legge* 17 *aprile* 1930, *n.* 480.

Art. 20.

Gli organici del ruolo *M* fissati dalla legge 17 aprile 1930, n. 480, sono temporaneamente aumentati del seguente numero di ufficiali:

GRADI	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio	Totali per gradi
Tenenti colonnelli	20	6	4	—	30
Maggiori	63	9	41	—	113
Capitani	104	12	47	—	163
	187	27	92	—	306

La ripartizione dei predetti ufficiali tra i vari enti e tra i loro elementi, è stabilita dal Ministero della guerra, con apposite tabelle graduali e numeriche.

Art. 21.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo 20 sono tratti dai quadri organici della rispettiva arma, fissati dagli articoli 16, 18 e 20 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e successive modificazioni, ed inscritti in ruolo a parte nel numero risultante dalla tabella di cui al precedente articolo.

Gli organici anzidetti delle tre armi — fanteria, cavalleria ed artiglieria — esclusi i servizi tecnici di cui al precedente art. 18, sono pertanto ridotti del corrispondente numero di posti devoluto agli ufficiali immessi nel ruolo *M* in conseguenza dell'ampliamento temporaneo previsto dalla presente legge.

Art. 22.

L'aumento degli organici del ruolo *M*, previsto dal precedente art. 20 sarà attuato con successivi concorsi indetti dal Ministero della guerra che stabilirà, per ogni concorso, il numero dei posti da coprire tenendo presente le disposizioni contenute nell'art. 19 del precedente capo II circa le aliquote, per ogni grado, dei posti che debbono essere destinati alle ammissioni e di quelli da riservarsi all'avanzamento.

Il completamento degli organici si considererà avvenuto quando il totale dei posti messi a concorso e coperti in attuazione dei concorsi stessi avrà raggiunto gli organici fissati dal precedente art. 20.

Il riassorbimento sarà iniziato dopo completati gli organici, come è detto nel precedente capoverso, in ragione di un decimo delle vacanze che si verificheranno in ciascun grado nel complesso degli organici stabiliti dalla legge 17 aprile 1930, n. 480, e dal precedente art. 20 del presente capo III.

Tale riassorbimento sarà considerato come ultimato non appena raggiunti gli organici stabiliti per il ruolo *M* dalla legge 17 aprile 1930, n. 480.

Art. 23.

I posti organici del ruolo *M*, riassorbiti in base al precedente articolo 22, saranno a mano a mano riaggiunti agli organici delle tre armi — fanteria, cavalleria ed artiglieria — esclusi i servizi tecnici di cui all'art. 18 del precedente capo II.

Art. 24.

Per la presentazione delle domande e per i requisiti necessari per l'ammissione nel ruolo in conseguenza del temporaneo ampliamento previsto dal precedente art. 20, valgono le disposizioni contenute nella legge 17 aprile 1930, n. 480, modificata dal capo II della presente legge.

Il trasferimento nel ruolo *M* è definitivo.

Art. 25.

Agli ufficiali ammessi nel ruolo *M*, in base al precedente art. 20, sono applicate tutte le disposizioni contenute nella legge 17 aprile 1930, n. 480, modificata dal capo II della presente legge.

Art. 26.

Gli ufficiali di cui ai capi 1° e 2° dell'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396, delle armi di fanteria, cavalleria ed artiglieria sono tratti solamente da quelli dei ruoli delle armi stesse: sono cioè esclusi anche gli ufficiali ammessi nel ruolo *M* in seguito all'ampliamento temporaneo degli organici del ruolo predetto previsto dalla presente legge.

CAPO IV.

Istituzione di un ruolo di capitani delle armi combattenti da adibirsi alle funzioni di consegnatari di magazzino e di addetti agli uffici matricola (ruolo capitani consegnatari).

Art. 27.

È istituito un ruolo di capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da adibirsi alle funzioni di consegnatari di magazzino e di addetti agli uffici matricola (denominazione: « ruolo capitani consegnatari »).

Art. 28.

Gli ufficiali di cui al precedente art. 27 sono tratti dai quadri organici della rispettiva arma, fissati dagli articoli 16, 18, 20 e 22 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e successive modificazioni, ed inscritti in ruolo a parte nel numero risultante dalla tabella annessa.

Gli organici anzidetti, delle armi — fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — sono, pertanto, ridotti del corrispondente numero di posti coperti nel « ruolo capitani consegnatari ». Il ruolo predetto sarà completato entro un periodo non superiore ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Non possono far parte del « ruolo capitani consegnatari » gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria, quelli del servizio specialisti del genio, quelli del servizio tecnico automobilistico e quelli dei depositi allevamento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni.

Art. 29.

Gli ufficiali del « ruolo capitani consegnatari » devono possedere tutti i requisiti richiesti dalle vigenti leggi per gli ufficiali delle armi combattenti.

Art. 30.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo 27 hanno la carriera limitata al grado di capitano.

A tali ufficiali è però applicato il limite di età, per la cessazione dal servizio permanente, di 52 anni.

Art. 31.

Il trasferimento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — esclusi i servizi tecnici, come è detto nel precedente art. 28 — viene effettuato su domanda degli interessati.

Tale domanda può essere presentata dai capitani nominati sottotenenti o tenenti in S. P. E. nel 1916 od in anni precedenti, che abbiano già raggiunto o raggiungano 38 anni di età al 31 dicembre dell'anno in cui inoltrano la domanda stessa.

Potranno, inoltre, presentare domanda di trasferimento nel ruolo, di cui è oggetto la presente legge, i capitani delle armi suddette, esclusi quelli indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 28, che trovandosi nei limiti di età fissati dal precedente comma, siano stati nominati ufficiali in S. P. E. dopo il 1916, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra, od a scelta o per qualsiasi altra causa, precedano, nel ruolo di appartenenza pari grado che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in S. P. E. nel 1916 od in anni precedenti e che abbiano avuto andamento normale di carriera e non abbiano subìto deduzioni di anzianità.

Il capitano non idoneo all'avanzamento o compreso nei limiti annuali di anzianità per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento ad anzianità non può presentare domanda per il trasferimento nel ruolo di cui è oggetto la presente legge.

Art. 32.

Le autorità gerarchiche, sulla base delle note personali o della conoscenza che hanno dell'ufficiale dovranno esprimere, sulle domande, esplicito parere circa le reali attitudini dei concorrenti a coprire le cariche di ufficiale consegnatario di magazzino e di ufficiale addetto alla matricola.

Art. 33.

Un'apposita commissione nominata dal Ministro per la guerra prenderà in esame le domande degli ufficiali, i loro precedenti disciplinari e professionali e proporrà al predetto Ministro i nomi degli ufficiali ritenuti idonei al trasferimento.

La decisione, circa il trasferimento, spetta in modo insindacabile al Ministro per la guerra.

Il trasferimento nel ruolo anzidetto è definitivo.

Art. 34.

I capitani trasferiti nel ruolo di cui è oggetto la presente legge conservano l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo di provenienza, qualunque sia la data di trasferimento nel ruolo.

L'anzianità relativa fra capitani di pari anzianità assoluta è stabilita in modo che preceda nel ruolo il capitano di maggiore età, fermo restando peraltro fra i capitani provenienti dalla stessa arma l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo di provenienza.

A parità di età si raffrontano le anzianità successivamente nei gradi inferiori fino a quella in cui non si riscontra parità di anzianità.

Qualora si riscontrassero parità anche nelle anzianità di nomina ad ufficiale effettivo, verrà considerato più anziano il capitano che ha maggior servizio come ufficiale.

Nel grado in cui si riscontra parità di anzianità, però, il capitano che ha goduto di avanzamento speciale deve essere considerato come avente la stessa anzianità assoluta già posseduta nel grado medesimo dall'ufficiale dello stesso ruolo

cui trovisi anteposto al momento della determinazione della precedenza suddetta, che abbia avuto andamento normale di carriera e non abbia subito deduzioni di anzianità.

Art. 35.

Il capitano trasferito nel « ruolo capitani consegnatari » avrà diritto ad aumenti di stipendio nella stessa misura e con la stessa decorrenza con cui vengano ad effettuarsi aumenti di stipendio per la promozione al grado di maggiore conseguita in turno normale dai pari grado ed anzianità, che immediatamente lo precedevano nel ruolo dell'arma di provenienza o che immediatamente lo seguivano nel ruolo stesso.

Per i primi capitani, che conseguono il diritto agli aumenti anzidetti viene assorbita la indennità relativa.

Art. 36.

I capitani del « ruolo consegnatari » vengono esonerati dal servizio permanente al raggiungimento del limite di età stabilito dal precedente art. 30 e collocati in ausiliaria od a riposo, a seconda della loro idoneità.

I capitani anzidetti, collocati in ausiliaria, rimarranno in questa posizione sino a quando avranno raggiunto il diritto al massimo della pensione e ad ogni modo per un periodo massimo di 6 anni.

I capitani che cesseranno dal servizio dopo che il ruolo sarà stato completato in applicazione della presente legge, non saranno sostituiti nel ruolo stesso.

I posti organici resisi così vacanti vengono riaggiunti al ruolo dell'arma di provenienza dell'ufficiale che è stato collocato in ausiliaria od a riposo perchè raggiunto dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente.

Art. 37.

Dopo il collocamento nella posizione di congedo di cui all'art. 36 della presente legge gli ufficiali anzidetti possono, se giudicati idonei nelle forme stabilite per gli ufficiali in congedo, essere promossi al grado superiore nella posizione di congedo che loro compete.

La promozione non può, però, aver luogo se prima non siano stati promossi nella stessa posizione di congedo tutti gli ufficiali idonei delle quattro armi, che avevano pari anzianità a quella dell'ufficiale del « ruolo consegnatari » nel momento in cui questi fu ammesso nel ruolo stesso.

Art. 38.

Per raggiungere gli organici stabiliti dalla presente legge per il « ruolo capitani consegnatari » saranno banditi, in epoca che verrà fissata dal Ministero della guerra, successivi concorsi.

Il numero dei posti messi a concorso sarà di volta in volta stabilito dal Ministero predetto.

Art. 39.

Il « ruolo capitani consegnatari » sarà istituito dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale entrerà in vigore la presente legge e sotto tale data dovranno avvenire i movimenti relativi alla prima applicazione.

I movimenti relativi ai concorsi successivi avranno luogo sotto la data che sarà fissata dal Ministero della guerra per ciascun concorso.

Art. 40.

Tutte le disposizioni attualmente vigenti per gli ufficiali in S.P.E. si intendono integralmente applicate agli ufficiali del nuovo ruolo, salvo le modificazioni apportate dalla presente legge.

Art. 41.

Gli ufficiali di cui ai capi 1° e 2° dell'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396, delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono tratti solamente da quelli dei ruoli delle armi stesse; sono cioè esclusi gli ufficiali ammessi nel nuovo ruolo.

Art. 42.

La ripartizione degli ufficiali di ciascuna arma tra i vari Enti, ai quali sono assegnati ufficiali del ruolo anzidetto e tra i loro elementi, è stabilita dal Ministero della guerra con apposite tabelle graduali e numeriche.

Disposizioni transitorie.

Art. 43.

Per il primo concorso indetto in applicazione della presente legge sarà consentito anche ai capitani già compresi nei limiti per la inscrizione sul quadro di avanzamento, purchè soddisfino alle altre condizioni ed abbiano riportato — se già presi in esame ai fini dell'avanzamento — giudizi favorevoli per l'ammissione ai prescritti esperimenti, di fare domanda per il passaggio nel nuovo ruolo.

I capitani predetti che abbiano sostenuto, o che stiano sostenendo, gli esperimenti sopra ricordati non potranno essere ammessi al concorso qualunque sia l'esito degli esperimenti stessi.

Ruolo ufficiali consegnatari di magazzino e ufficiali addetti agli uffici matricola.

(Ruolo consegnatari).

CATEGORIA	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio	Totale
Capitani consegnatari di magazzino	276	23	73	8	380
Capitani addetti agli uffici matricola	144	12	62	—	218
	420	35	135	8	598

CAPO V.

Collocamento a domanda in ausiliaria di maggiori e di capitani delle armi combattenti.

Art. 44.

Il Ministero della guerra è autorizzato a collocare in ausiliaria a domanda — in un periodo massimo di anni 5 dalla data di entrata in vigore della presente legge — complessivamente 100 maggiori e 600 capitani di fanteria; 40 maggiori e 45 capitani di cavalleria, con le modalità e con il trattamento previsti dai seguenti articoli.

Art. 45.

Il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge potrà essere concesso esclusivamente a domanda:

a) ai maggiori di fanteria e di cavalleria che non siano compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento e che al momento in cui presentano domanda di collocamento in ausiliaria non abbiano compiuto il 49° anno di età;

b) ai capitani di fanteria e cavalleria nominati sottotenenti o tenenti in S.P.E. nel 1916 od in anni precedenti e che, al momento in cui presentano domanda di collocamento in ausiliaria, non abbiano compiuto il 46° anno di età.

I capitani anzidetti, compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, possono essere collocati a domanda in ausiliaria con il trattamento previsto dalla presente legge, purchè, se giudicati, siano stati dichiarati idonei e non abbiano ancora iniziati o compiuti i prescritti esperimenti.

Possono ottenere a domanda di essere collocati in ausiliaria, col trattamento previsto dalla presente legge e nei limiti di numero di cui al precedente art. 44, i capitani di fanteria e cavalleria nominati ufficiali in S.P.E. dopo il 1916, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra, od a scelta o per qualsiasi altra causa, precedano nel ruolo di appartenenza pari grado che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in S.P.E. nel 1916 od in anni precedenti e che abbiano avuto andamento normale di carriera e non abbiano subìto deduzioni di anzianità.

La decisione circa l'accoglimento della domanda spetta in modo insindacabile al Ministero della guerra.

Art. 46.

Gli ufficiali collocati in ausiliaria, in applicazione della presente legge, hanno diritto per la durata di otto anni ai quattro quinti dello stipendio, nonchè ai quattro quinti della indennità militare e dell'aggiunta di famiglia che percepivano all'atto del collocamento in ausiliaria.

I predetti ufficiali non hanno diritto, però, alla indennità di ausiliaria fissata dal R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206.

Dopo gli otto anni di permanenza in ausiliaria col trattamento previsto dal presente articolo gli ufficiali sopra indicati vengono collocati a riposo.

L'aggiunta di famiglia, di cui al primo comma del presente articolo, verrà ridotta qualora si verifichino mutamenti nella situazione di famiglia dell'ufficiale. Detta aggiunta di famiglia non sarà più corrisposta all'ufficiale senza figli minorenni, che durante la permanenza in ausiliaria sia divenuto vedovo.

All'ufficiale che venga a trovarsi in quest'ultima condizione sarà inoltre corrisposta la indennità militare ridotta — com'è indicata nel primo comma del presente articolo — spettante agli ufficiali celibi, anzichè quella spettante agli ufficiali ammogliati.

Art. 47.

I posti resisi vacanti in seguito al collocamento in ausiliaria dei maggiori e dei capitani di fanteria e cavalleria di cui al precedente art. 44 dovranno essere destinati al riassorbimento degli ufficiali promossi in soprannumero in base al R. decreto-legge 2532 dell'8 novembre 1928 e non daranno luogo al reclutamento del corrispondente numero di ufficiali subalterni finchè gli ufficiali collocati in ausiliaria col trattamento del presente capo non siano collocati a riposo.

Qualora al termine del periodo di cinque anni, previsto dal precedente art. 44, il riassorbimento di cui al precedente comma non fosse ultimato, il riassorbimento stesso verrà effettuato con le norme fissate dal citato R. decreto-legge n. 2532, modificato dalla legge 17 aprile 1930, n. 480.

La presente legge non modifica, però, le disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1930, n. 1697.

Art. 48.

Per il collocamento in ausiliaria, in base ai precedenti articoli, gli ufficiali debbono anche essere giudicati idonei a prestare nella ausiliaria i servizi previsti dall'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 397, dalle stesse autorità cui spetta di formulare i giudizi di avanzamento.

Art. 49.

Le eventuali promozioni nell'ausiliaria non dànno diritto ad alcun aumento dell'indennità di cui all'art. 46 della presente legge.

Art. 50.

Il collocamento in ausiliaria previsto dalla presente legge ha luogo per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra.

CAPO VI.

Nomina di commissari di leva.

Art. 51.

In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 11 del R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, i commissari di leva saranno tratti per concorso per titoli dai maggiori e dai capitani in servizio attivo permanente delle armi di fanteria e di cavalleria, sino a quando non risulteranno assorbite le eccedenze di organico esistenti in detti gradi nelle armi su menzionate, conseguenti alle promozioni effettuate ai gradi stessi in base al R. decreto-legge 2532 dell'8 novembre 1928.

Art. 52.

Potranno partecipare al concorso di cui al precedente art. 51:

a) i maggiori di fanteria e di cavalleria che non siano compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento e che al momento in cui presentano domanda per partecipare al concorso non abbiano compiuto il 49° anno di età;

b) i capitani di fanteria e di cavalleria nominati sottotenenti o tenenti in S.P.E. nel 1916 od in anni precedenti e che al momento in cui presentano domanda per partecipare al concorso non abbiano compiuto il 46° anno di età.

I capitani anzidetti, compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 51, purchè, se giudicati, siano stati dichiarati idonei e non abbiano ancora iniziati o compiuti i prescritti esperimenti.

Possono inoltre partecipare al concorso stesso i capitani di fanteria e cavalleria, che al momento in cui presentano domanda non abbiano compiuto il 46° anno di età e che nominati in S.P.E. dopo il 1916, precedano — per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra, od a scelta o per altra causa — nel ruolo di appartenenza pari grado i quali siano stati nominati tenenti o sottotenenti in S.P.E. nel

1916 od in anni precedenti e che abbiano avuto andamento normale di carriera e non abbiano subìto deduzioni di anzianità.

Art. 53.

All'atto dell'assunzione in servizio i commissari di leva nominati in base al precedente art. 51 saranno trasferiti nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Art. 54.

I commissari di leva nominati in base alla presente legge non sono assoggettati al periodo di esperimento della durata di un anno, di cui all'art. 11 del R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327.

La loro nomina avviene con decreto Ministeriale.

Art. 55.

I posti resisi vacanti nei ruoli delle armi di fanteria e di cavalleria in seguito alla nomina a commissari di leva di maggiori e di capitani delle predette armi, effettuata in base alla presente legge, non saranno disponibili per il reclutamento di ufficiali subalterni e saranno destinati al riassorbimento degli ufficiali promossi in soprannumero in base al R. decreto-legge n. 2532 dell'8 novembre 1928.

La presente legge non modifica le disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1930, n. 1697.

Art. 56.

Rimangono immutate le disposizioni non in contrasto con la presente legge, contenute negli articoli 11, 12 e 13 del R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327.

CAPO VII.

Modificazioni alla legge 11 *marzo* 1926, *n.* 398.

Art. 57.

Alla legge 11 marzo 1926, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 35 della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, i capitani delle varie armi e corpi esclusi definitivamente dall'avanzamento vengono tolti dai ruoli dopo cento giorni dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati trattenuti in servizio sino al compimento del sesto mese dalla data del predetto dispaccio.

I capitani delle varie armi e corpi, che ammessi agli esperimenti obbligatori, non abbiano negli esami od esperimenti stessi raggiunta la idoneità e risultino esclusi definitivamente dall'avanzamento vengono tolti dai ruoli dopo cento giorni dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati trattenuti in servizio sino al compimento del dodicesimo mese dalla data del predetto dispaccio;

b) in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 67 della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, i tenenti colonnelli che non sono ammessi al prescritto esperimento si intendono definitivamente esclusi dall'avanzamento, vengono tolti dai ruoli dopo cento giorni dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati trattenuti in servizio sino al compimento del sesto mese dalla data del predetto dispaccio.

CAPO VIII.

Provvedimenti per la carriera degli ufficiali dei CC. RR.

Art. 58.

Gli organici dei maggiori e dei tenenti colonnelli in S.P.E. dell'arma dei carabinieri Reali fissati dal R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, e successive modificazioni, sono stabiliti nel modo seguente:

tenenti colonnelli 67
maggiori 90

Per raggiungere gradualmente tali organici il Ministero della guerra, considerate le vacanze rispetto agli organici stabiliti dall'anzidetto Regio decreto-legge e successive modificazioni, procederà alle promozioni al grado di tenente colonnello per non oltre un quinto delle vacanze stesse.

Alle conseguenti promozioni nei gradi inferiori saranno invece devolute tutte le vacanze come sopra considerate nel grado di tenente colonnello, fino a raggiungere gli organici stabiliti dalla presente legge.

Art. 59.

Gli organici dei sottotenenti, dei tenenti e dei capitani in S.P.E. dei carabinieri Reali stabiliti dal R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, e successive modificazioni, sono modificati nel modo seguente:

capitani 354
tenenti e sottotenenti 500

Gli organici predetti verranno raggiunti:

a) nel grado di capitano, con la promozione del numero necessario di tenenti, da effettuarsi entro il primo semestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le vacanze che si produrranno nel grado di tenente, in conseguenza di tali promozioni, saranno impiegate per riassorbire altrettante eccedenze esistenti nei gradi di sottotenente e di tenente;

b) nei gradi di sottotenente e tenente, con il riassorbimento di un terzo delle vacanze verificatesi annualmente nei predetti gradi, a cominciare dall'anno successivo a quello in cui verranno nominati ufficiali subalterni in S.P.E. gli allievi che al 1° gennaio 1933 frequentano i corsi di reclutamento presso l'Accademia militare. Detti allievi conseguiranno il grado di sottotenente anche se all'atto in cui ultimano i corsi non siano disponibili vacanze organiche.

Art. 60.

È data facoltà al Ministro per la guerra, per un periodo di sei anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di aumentare il numero dei capitani dei carabinieri Reali in S.P.E. stabilito dal precedente art. 59 nella misura di 50 ogni anno con un totale, nei sei anni, di 300 capitani.

Al termine del sesto anno, dall'entrata in vigore della presente legge, le promozioni da tenente a capitano saranno effettuate nella misura dei tre quinti del numero delle vacanze che si produrranno nel grado di capitano.

Tale misura sarà mantenuta fino a che gli organici del grado di capitano siano tornati alla cifra stabilita.

Le vacanze prodottesi annualmente in conseguenza della promozione in soprannumero dei tenenti al grado di capitano non saranno colmate con il reclutamento di altrettanti tenenti o sottotenenti.

CAPO IX.

Limiti di età per gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario.

Art. 61.

Agli ufficiali riassunti, mutilati ed invalidi di guerra, che prestano servizio presso le Amministrazioni dello Stato, sono applicabili i seguenti limiti di età per la cessazione dal servizio:

colonnelli 62
tenenti colonnelli 58
maggiori 55
capitani 52
tenenti 50

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 24 novembre 1932, n. 1627.
Modificazioni al vigente ordinamento organico per il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, modificato dal R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche ad alcune disposizioni del precitato decreto Ministeriale;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 5 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è soppresso.

Gli articoli 4, 11, 14 e 15 dello stesso decreto sono modificati come appresso:

« Art. 4. — Ferme restando tutte le disposizioni stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, per le nomine ad impiegato civile dello Stato, i titoli di studio da richiedersi per l'ammissione nei ruoli del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sono i seguenti:

« *a*) per i posti al grado iniziale del ruolo tecnico di prima categoria, a seconda delle branche di servizio, la laurea di ingegnere civile o industriale, oppure in scienze agrarie, oppure in chimica, od in chimica industriale, od in chimica farmaceutica;

« *b*) per i posti al grado iniziale nel ruolo amministrativo di prima categoria del gruppo *A*, la laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e commerciali; oppure la laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara; o la laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma od una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università od Istituti superiori, ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;

« *c*) per i posti al grado iniziale nel ruolo amministrativo di prima categoria del gruppo *B*, il diploma di licenza di Istituto tecnico (sezione commerciale);

« *d*) per i posti al grado iniziale nel ruolo dei tecnici e dei meccanici di seconda categoria, la licenza delle scuole secondarie di avviamento professionale, oppure la licenza di scuola tecnica, oppure la licenza di istituto tecnico, corso inferiore;

« *e*) per i posti al grado iniziale delle applicate alle scritture, la licenza delle scuole secondarie di avviamento professionale.

« Per i posti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) sono ammessi anche i titoli di studio conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici vigenti prima o dopo del citato decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 ».

« Art. 11. — Per i concorsi da bandirsi di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) dell'art. 4 l'Amministrazione stabilirà nei relativi decreti le speciali Facoltà od il corso di istruzione e lo speciale indirizzo a cui debbono riferirsi le lauree e i diplomi richiesti ».

« Art. 14. — Le promozioni del personale nel ruolo amministrativo di prima categoria di gruppo *B* sono conferite:

« *a*) quelle sino all'ottavo grado incluso, secondo le norme di cui al precedente articolo, eccezione fatta per quanto riflette il passaggio dal grado undecimo al grado decimo per il quale i termini di tempo sono fissati in sette anni;

« *b*) quelle al grado di primo commissario amministrativo, per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione, ai commissari amministrativi che abbiano compiuto nel grado stesso almeno tre anni di effettivo servizio;

« *c*) quelle al grado di ispettore compartimentale, per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione: ai primi commissari amministrativi; ai commissari amministrativi con almeno tre anni compiuti di effettivo servizio nel grado; ai ricevitori di 1ª classe nei limiti, per questi ultimi, di un decimo dei posti disponibili;

« *d*) quelle al grado di ispettore superiore amministrativo, per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione agli ispettori compartimentali che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado ».

« Art. 15. — Le promozioni nei ruoli del personale tecnico di seconda categoria (tecnici e meccanici) sono regolate dalle seguenti disposizioni:

« *a*) quelle al grado undecimo, sono conferite per un terzo dei posti mediante esame di concorso, per gli altri due terzi per esame di idoneità agli impiegati del grado inferiore i quali alla data del decreto che indice l'esame abbiano compiuto rispettivamente sei e otto anni di effettivo servizio nel grado e che a giudizio del Consiglio di amministrazione abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta. Tali termini sono ridotti a tre ed a cinque anni per coloro

che siano forniti di licenza di istituto tecnico superiore od altri titoli equipollenti conseguiti in base agli ordinamenti scolastici vigenti, sia prima che dopo il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928;

« b) quelle al grado decimo, sono conferite su designazione del Consiglio di amministrazione per un terzo dei posti per merito comparativo e per gli altri due terzi per merito assoluto agli impiegati del grado inferiore con non meno di tre anni di effettivo servizio nel grado stesso;

« c) quelle ai gradi nono ed ottavo, sono conferite per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione agli impiegati del rispettivo grado immediatamente inferiore che abbiano compiuto nel grado stesso almeno tre anni di effettivo servizio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 100. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1932, n. 1628.

Proroga dell'esercizio del servizio di Regia tesoreria provinciale e coloniale per parte della Banca d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 26 dicembre 1930-IX, n. 1693, convertito nella legge 18 giugno 1931-IX, n. 858;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di prorogare l'esercizio del servizio di Regia tesoreria provinciale e coloniale per parte della Banca d'Italia;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogato al 31 dicembre 1934 il termine stabilito dall'art. 4 del R. decreto-legge 26 dicembre 1930-IX, n. 1693, convertito nella legge 18 giugno 1931-IX, n. 858.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 117. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Norsa Gino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 7 settembre 1925, n. 4204, col quale, fra gli altri, il signor Norsa Gino venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Norsa ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato signor Norsa, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Norsa Gino è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 7 settembre 1925, per continuare nell'esercizio della sua professione di agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 106. — GUALTIERI.

(7667)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Padoa Leo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 11 maggio 1926, n. 2641, col quale, fra gli altri, il signor Padoa Leo, venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Padoa ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato signor Padoa, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Padoa Leo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 11 maggio 1926, per l'esercizio della professione di agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 105. — GUALTIERI.

(7668)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Pivato Vincenzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il signor Pivato Vincenzo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Pivato ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato signor Pivato, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Pivato Vincenzo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione di agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 104. — GUALTIERI.

(7669)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Rezzonico Antonio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il signor Rezzonico Antonio venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Rezzonico ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato signor Rezzonico, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Rezzonico Antonio è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione di agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 103. — GUALTIERI.

(7670)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Roggeri Ruggero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale in data 11 settembre 1925, n. 4767, col quale, fra gli altri, il signor Roggeri Ruggero venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Ruggeri ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato signor Roggeri, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Roggeri Ruggero è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 11 settembre 1925, per l'esercizio della professione di agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI Registro n. 9 Finanze, foglio n. 102. — GUALTIERI.

(7671)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Salaris Pietro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il signor Salaris Pietro venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Salaris ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato signor Salaris, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Salaris Pietro è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione di agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI Registro n. 9 Finanze, foglio n. 101. — GUALTIERI.

(7672)

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Sbarbaro Giovanni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4088, col quale, fra gli altri, il signor Sbarbaro Giovanni, detto Giannino, venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Sbarbaro ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;
Esaminata la posizione del menzionato signor Sbarbaro, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;
Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Sbarbaro Giovanni, detto Giannino, è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione di agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1932 - Anno XI Registro n. 9 Finanze, foglio n. 100. — GUALTIERI.

(7673)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1932.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Ascoli Piceno ad assumere la liquidazione della Cassa depositi e prestiti di Arquata del Tronto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Ascoli Piceno è autorizzata ad assumere la liquidazione della Cassa depositi e prestiti di Arquata del Tronto ed a sostituirsi alla medesima con una propria filiale in quest'ultima piazza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(7807)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1932.
Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607, recante disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 20 dicembre 1932-X, n. 1607;

Decreta:

Art. 1.

L'albo di cui al n. 2 dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607, è istituito presso la Banca d'Italia, sedi di Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia.

Possono richiedere la iscrizione in detto albo gli Istituti di credito, anche se in forma cooperativa, costituiti ed operanti nel Regno, purchè provvisti di un capitale versato non inferiore a venti milioni di lire, le Casse di risparmio e i Monti di pietà di prima categoria aventi un patrimonio non inferiore a dieci milioni di lire e gli enti finanziari, costituiti ed operanti nel Regno, aventi un capitale versato non inferiore a trenta milioni di lire, che abbiano esercitato da almeno un anno attività finanziaria diretta ed indipendente da altri enti.

Gli enti di diritto pubblico sono iscritti d'ufficio.

Art. 2.

La iscrizione nell'albo e la cancellazione da esso è riservata al Governatore della Banca d'Italia.

La domanda di iscrizione viene presentata alla competente sede della Banca stessa, che, dopo la necessaria istruttoria, esprime il proprio parere in merito.

L'iscrizione è valevole per un anno solare e può essere rinnovata.

Tanto per l'iscrizione che per il rinnovo è dovuto un diritto di segreteria che non potrà superare lire duemila.

Ogni eventuale contestazione in ordine ai provvedimenti di cui al presente articolo sarà risolta insindacabilmente dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Non possono ottenere la iscrizione nell'albo, o se già iscritti ne sono cancellati, gli Istituti, le Società e gli Enti falliti o che abbiano presentato domanda di concordato preventivo o che figurino nell'elenco dei protesti.

Art. 4.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, saranno adottati speciali foglietti bollati dei quali non potranno fare uso che gli Istituti, le Società e gli Enti di cui all'art. 1 del presente decreto per i contratti conclusi nei loro rispettivi uffici.

Sono cancellati dall'albo di cui all'art. 1 del presente decreto gli Istituti, le Società e gli Enti che contravvengano a tale disposizione.

Art. 5.

I foglietti bollati di cui al precedente articolo, anche se predisposti dalle parti ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, saranno allestiti dall'Officina governativa delle carte-valori e consteranno di tre parti: matrice, compra, vendita.

La matrice deve, entro tre giorni dalla conclusione del contratto, essere depositata presso la sede della Banca d'Italia del luogo dell'eventuale liquidazione coattiva a cura del contraente iscritto nell'albo che rilascia il foglietto.

La matrice stessa deve contenere: la specie, la data e la scadenza dell'operazione, l'indicazione quantitativa e qualitativa dei titoli e valori contrattati, il relativo prezzo ed essere firmata dal contraente che ne esegue il deposito.

Art. 6.

Per ottenere la liquidazione coattiva, il richiedente deve far apporre sulla parte del foglietto bollato in suo possesso il visto del direttore della sede della Banca d'Italia o di chi per esso, per attestarne la conformità con la matrice ivi depositata.

Art. 7.

I foglietti bollati di cui all'art. 5 del presente decreto così se venduti dall'Amministrazione come se predisposti dalle parti debbono essere riuniti in libretti di 20 fissati bollati contraddistinti dalla serie e dal numero progressivo.

Fino a quando non saranno messi in vendita dall'Amministrazione i detti fissati bollati, le parti interessate potranno avvalersi della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607. In tal caso però gli enti iscritti all'albo dovranno per ciascun contratto comunicare alla sede della Banca d'Italia del luogo dell'eventuale liquidazione coattiva gli elementi indicati nel terzo comma dell'art. 5 del presente decreto.

Roma, addì 27 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1932 - Anno XI
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 252. — ADROWER.

(7821)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Prestito Naz.le 5 %	1[illegible]174 Certificato di usufrutto e proprietà	per l'usufrutto: Bracchi Maria fu Paolo, vedova Fettolini, ecc. . L. per la proprietà: Fettolini Giacomo, Angela, Maria, Elisabetta e Paolo fu Cipriano, minori sotto la p. p. della madre Bracchi Maria fu Paolo, vedova Fettolini, domic. in Sale Marasino (Brescia).	30 —
3,50 %	504106	Spingola Maria fu Domenico, nubile, domic. in S. Angelo d'Alife (Caserta) . . . . »	84 —
Cons. 5 % P. C.	11431	Pizzonia Domenico di Nicola, domic. in Spezia (Genova) . . »	20 —
3,50 %	526577	Potente Amalia di Salvatore, nubile, domic. in Napoli . . . »	140 —
Cons. 5 %	169713	Opera Pia della mendicità istruita in Vercelli (Novara) . . . »	135 —
4,50 %	55587	Opera Pia della mendicità istruita in Vercelli (Novara) . . . »	1.638 —
»	48929	Monte di Pietà di Montalto delle Marche (Ascoli) amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	51 —
Cons. 5 %	331791 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ciancia Silvio fu Antonio, domic. a Novara . » per l'usufrutto: Ciancia Macario fu Antonio, domic. a Biella (Novara).	2.085 —
»	347163 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: intestato come sopra . . . . » per l'usufrutto: intestato come sopra.	420 —
»	176769	Prete Giulia fu Carlo, nubile, domic. a Napoli . . . . . . »	910 —
»	374083	Falconio Cristina fu Gennaro, minore sotto la tutela di Tuppo Alfredo fu Gennaro, domic. a Napoli . . . . »	250 —
Cons. 5 % P. C.	20868	Andreotta Pietro di Emiddio, domic. a Luzzi (Cosenza) . . . »	20 —
Cons. 5 %	357403	Sparanese Giulio di Felice, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato a Roma . . . . »	1.200 —

Roma, 1º agosto 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6093)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 21.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	28317	500 —	*Alconata* Felicia fu Felice, nubile, dom. a New York.	*Alconada* Felicia fu Felice, dom. a New York.
»	477983	55 —	Carignano Domenica fu *Giovanni-Battista, minore sotto la p. p. della madre Longo Agnese, ved. Carignano*, dom. a Saluzzo (Cuneo); con usuf. vital. a Longo *Agnese di* Giacomo, ved. Carignano, dom. a Saluzzo (Cuneo).	Carignano Domenica fu *Battista* dom. in Saluzzo (Cuneo); con usuf. vital. a Longo *Ines* di Giacomo, ved. ecc. come contro.
3,50 %	732480	850,50	Amoro Rosina, *nubile*, dom. a Francica (Catanzaro).	Amoro Rosina, *minore sotto la tutela legale della madre Amoro Annunziata*, dom. come contro.
Cons. 5 %	501532	370 —	*Buonamano* Angelo di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Roma.	*Bonamano* Angelo di Vincenzo, minore ecc. come contro.
»	291126	275 —	Amoruso *Sabata* fu *Giambattista*, minore, sotto la p. p. della madre Petroni Antonietta fu Vincenzo, ved. Amoruso, dom. a Canosa di Puglia.	Amoruso *Maria-Sabatina* fu *Giovanni Battista*, minore ecc., come contro.
3,50 %	636016	196 —	Borelli Pasqualina di *Pompeo*, moglie di Riccardo Degli Angelini di Adolfo, dom. a Milano; con usuf. vital. a Borelli *Pompeo* fu Giuseppe, dom. a Torino	Borelli Pasqualina di *Bernardo-Pompeo*, moglie ecc. come contro; con usuf. vital. a Borelli *Bernardo-Pompeo* fu Giuseppe, domiciliato a Torino
Buono del Tesoro novennale 2ª serie	211	Cap. 9500 —	Iannon *Giovanni Battista* di *Francesco-Niccodemo*; con usuf. vital. a Iannon *Francesco-Niccodemo* fu *Francesco*.	Iannon *Giovan Battista* fu *Nicodemo*; con usuf. vital. a Iannon *Giovanni-Francesco-Nicodemo* fu *Giovanni-Francesco*.
Cons. 5 % »	493350 501197	60 — 80 —	Bosisio *Carlo* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Ravetta Ercolina fu Emilio, ved Bosisio, dom. a Milano; con usuf. a quest'ultima.	Bosisio *Carla* fu Luigi, minore ecc. come contro; con usuf. come contro.
3,50 %	132754	70 —	Vuillermet Augusto-Cesare di *Serafino*, dom. a Brusson (Torino); vincolata.	Vuillermet Augusto-Cesare di *Giuseppe-Serafino*, dom. come contro; vincolate.
»	504538	35 —	Vuillermet Augusto di *Serafino* ecc. come la precedente.	
Cons. 5 %	1329	25 —	Vuillermet Augusto fu *Serafino*, dom. a Brusson (Torino); vincolata.	Vuillermet Augusto fu *Giuseppe-Serafino*, dom. come contro; vincolata.
»	527446	2245 —	Torcetta Aida fu Carmelo, minore sotto la p. p. della madre Privitera *Vera*, dom. a Lentini (Siracusa).	Torcetta Aida fu Carmelo, minore sotto la p. p. della madre Privitera *Venera*, dom. come contro.
»	502612	20 —	Buscaglia Natalina fu *Giovanni Battista*, minore sotto la tutela di Trucco Andrea, dom. a Savona.	Buscaglia Natalina fu *Giuseppe*, minore ecc. come contro.
Prest. Naz. 5 %	31633	300 —	*Butarioni* Eugenia di Basilio, nubile, dom. a Demonte (Cuneo); vincolata.	*Bertarione* Eugenia di Basilio, nubile, dom. come contro; vincolata.
Con. 5 %	225852	55 —	Massaglia Malvina e *Bernardo* di *Salvatore-Giuseppe*, minori, sotto la p. p. del padre, dom. a Marmorito (Alessandria).	Massaglia Malvina e *Francesco-Bernardo* di Giuseppe, minori ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	337119	315 —	Pronino *Esterina* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Ravetto Catterina, ved. di Pronino Luigi, dom. a Villafranca Piemonte (Torino).	Pronino *Catterina* fu Luigi, minore ecc. come contro.
»	520283	50 —	De Francesco Narciso e Gilio fu Antonio, dom. a Predazzo (Trento), coeredi indivisi in parti uguali; con usuf. vital. a *Bosin* Amalia ved. Gabrielli.	Intestata come contro; con usuf. vital. a *De Marchi* Amalia *fu Giuseppe, ved. Gabrielli e moglie in seconde nozze di Bosin Francesco.*
3,50 %	180955	21 —	Dezani Maria-Filomena di Luigi, nubile, dom. a Villafranca di Asti (Alessandria); vincolata per la dote costituita alla titolare futura sposa di Rosso *Luigi.*	Intestata come contro; vincolata per la dote costituita alla titolare sposa di Rosso *Carlo-Luigi Antonio fu Giacomo.*
Cons. 5 %	381848	10.000 —	*D'Errico-Marsico Maria-Francesca* fu *Michele,* moglie di *Di Palma* Salvatore, dom. a *Cosenza.*	*d'Errico-Marsico Francesca-Maria-Immacolata-Carolina-Michela-Giulia,* fu Giulia, moglie di *De Palma* Salvatore, dom. a *Napoli.*
»	133236	590 —	*Pingue* Maria di Antonino, moglie di *Maturi* Antonio, dom. in Amorosi (Benevento); vincolata.	*Pengue* Maria di Antonino, moglie di *Maturo* Antonio, dom. come contro; vincolata.
»	400720	300 —	Barbaro Angelo di *Barbaro*-Raffaele, dom. a Genova.	Barbaro Angelo di *Raffaele, minore, sotto la p. p. del padre,* dom. a Genova.
»	340406	190 —	Gamalero *Lucia* fu Pietro-Maria, moglie di Tiberti Alessandro, dom. a Cassine (Alessandria); vincolata.	Gamalero *Maria-Lucia* fu Pietro-Maria, moglie ecc. come contro; vincolata.
»	283871	1445 —	*Bertucci* Francesco fu Girolamo, minore, sotto la p. p. della madre Garcea Caterina di Giuseppantonio, ved. di *Bertucci* Girolamo, dom. a S. Nicolò frazione del comune di Ricadi (Catanzaro).	*Bertuccio* Francesco fu Girolamo, minore, sotto la p. p. della madre Garcea Caterina di Giuseppantonio, ved. di *Bertuccio* Girolamo, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 novembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7517)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.